

9.1.2.2 Assegno di cura – rivalutazione – giurisprudenza

Indice:

- a. Introduzione
- b. Il divieto normativo
- c. Normativa di riferimento

Tale fattispecie di ricorso seriale, alimentato massivamente dopo alcune pronunce favorevoli delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, riguarda la mancata perequazione dell'assegno di cura che è una indennità corrisposta a chi avesse contratto durante il servizio di leva o in guerra patologie tubercolari.

a. Introduzione

L'indennità di cura è rimasta ferma al valore nominale previsto dall'art.108 del D.P.R. 1092/73 pari a £. 4.000 mensili.

In conseguenza dei noti fenomeni inflattivi, non può certo dubitarsi che, all'attualità, l'equivalente importo di € 2,07, sia da ritenersi quantomeno incongruo, tuttavia, la normativa sottesa ed in particolare l'art. 5 della L. 111/84, al primo comma (abrogato a decorrere dal 1/7/86 dall'art. 2 della l. 13/87) stabiliva che all'assegno di superinvalidità, all'assegno di cumulo per infermità e all'indennità di assistenza e accompagnamento fosse concesso un adeguamento in misura pari al 60% di quello previsto per i pensionati di guerra.

b. Il divieto normativo

Diversamente e per quel che qui rileva, al secondo comma, non abrogato e quindi ancora vigente, stabilisce che “l'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati.

E' di tutta evidenza quindi che, nell'ordinamento positivo, persiste un espresso divieto di legge cui l'amministrazione non può non adeguarsi e quindi, successivamente alle comunque isolate sentenze che si sono espresse in favore della rivalutabilità dell'indennità in parola, la giurisprudenza della Corte dei Conti si è poi decisamente assestata sull'opposto orientamento che esclude la possibilità di rivalutazione dell'assegno di cura.

Cfr: Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 6.7.2010 n. 384; 548/2010, n. 407/2010, n. 205/2009 e n. 842/2008 - Liguria n. 483/2008.

c. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 1092/1973
- ✓ Legge 111/1984
- ✓ Legge 13/1987